



KUEHNE + NAGEL S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

**Approvato dal Consiglio di amministrazione
di Kuehne + Nagel S.r.l.
in data
22 DICEMBRE 2025**

Kuehne + Nagel S.r.l. con unico socio
Direzione e coordinamento
di Kuehne + Nagel International AG

Via Quintiliano, 49/A
20138 Milano (MI)
Tel.: + 39 02 50670011
Fax: + 39 02 50670589

Capitale Sociale € 4.589.000,00 i.v.
CF/Reg. Impr. Milano n. 09718030159
Partita IVA n. 02656660962
R.E.A. n. 1309844

www.kuehne-nagel.com/it

PARTE GENERALE

INDICE

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.....	5
1.1 I principi generali.....	5
1.2 Il “catalogo” dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto.....	5
1.3 Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto.....	14
1.4 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo come esimente della responsabilità prevista dal Decreto.....	15
2. Kuehne + Nagel S.r.l.	17
2.1 La Corporate Governance di Kuehne + Nagel S.r.l.	17
2.2 Il sistema di controllo interno.....	17
2.3 Gli elementi del sistema di compliance integrata	18
3. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Kuehne + Nagel S.r.l.	20
3.1 Gli obiettivi e le finalità perseguiti con l'adozione e il conseguente aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Kuehne + Nagel S.r.l.	20
3.2 I “Destinatari” del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Kuehne + Nagel S.r.l.....	20
3.3 L'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Kuehne + Nagel S.r.l.....	21
3.4 La mappa delle attività “sensibili” di Kuehne + Nagel S.r.l.....	21
3.5 La struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Kuehne + Nagel S.r.l.	22
3.6 I canali di segnalazione interna (c.d. whistleblowing) – art. 6, comma 2-bis del D. Lgs. 231/2001	22
4. L'Organismo di Vigilanza di Kuehne + Nagel S.r.l.....	24
4.1 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza di Kuehne + Nagel S.r.l.....	24
4.2 Le cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza	25
4.3 I compiti dell'Organismo di Vigilanza di Kuehne + Nagel S.r.l.....	26
4.4 L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza di Kuehne + Nagel S.r.l.....	27
4.5 Obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza di Kuehne + Nagel S.r.l.....	28
5. Formazione e informazione	30
5.1 Disposizioni generali.....	30
5.2 Comunicazione iniziale	30
5.3 Formazione del personale.....	30
5.4 Informativa ai “Terzi Destinatari”.....	30
6. Il Sistema Disciplinare e Sanzionatorio	31
6.1 Profili generali.....	31
6.2 Le sanzioni nei confronti dei Lavoratori Dipendenti non Dirigenti.....	31
6.3 Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti.....	33
6.4 Le sanzioni nei confronti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Revisori..	33
6.5 Le sanzioni nei confronti dei “Terzi Destinatari”	33

Definizioni e abbreviazioni

Attività sensibili: le attività aziendali nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati.

Autorità di vigilanza: le Autorità Pubbliche (ex. art. 2638 del Codice civile) che svolgono attività di vigilanza nei confronti della Società quali, ad esempio, il Garante per la Protezione dei Dati Personali, l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, ecc.

CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti di Kuehne + Nagel S.r.l. ovvero il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del commercio, dell'industria metalmeccanica privata, nonché della logistica, trasporto merci e spedizioni. Inoltre, la Società applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Dirigenti Industria, Dirigenti Commercio e Dirigenti Autotrasporti.

Codice di Condotta: il Codice di Condotta adottato dal Gruppo Kuehne + Nagel per definire i principi di condotta nella propria attività, che devono essere osservati da amministratori, da dipendenti, da fornitori, da consulenti e da collaboratori.

Codice di Condotta dei fornitori: il Codice di Condotta dei fornitori Kuehne + Nagel S.r.l., adottato dal Gruppo Kuehne + Nagel, per definire i principi e gli *standard* cui i fornitori sono tenuti ad osservare e garantire nell'ambito delle proprie attività.

Collaboratori e/o Consulenti: i soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, che si concretizzano in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

Decreto o D. Lgs. 231/2001: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari: i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del presente Modello.

Dipendenti: le persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società.

Fornitori: coloro che forniscono beni o servizi in favore della Società.

Incaricato di un pubblico servizio: colui che “*a qualunque titolo presta un pubblico servizio*”, intendendosi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa (art. 358 c.p.).

Linee Guida Confindustria: documento-guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 ed aggiornato successivamente nel 2004, nel 2008, nel 2014 e, da ultimo, nel 2021) per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al Decreto.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (anche Modello): il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001.

Organismo di Vigilanza (anche Organismo o OdV): l'Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Procedure: procedure, policy, istruzioni operative, disposizioni organizzative, ordini di servizio e tutte le altre disposizioni, provvedimenti e atti della Società che attuano i principi di controllo contenuti nel presente documento.

Pubblica Amministrazione, PA o Enti Pubblici: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari e i soggetti incaricati di pubblico servizio.

Pubblico ufficiale: colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa" (art. 357 c.p.).

Reati: sono le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni o integrazioni.

Società (anche "K+N" o "KN"): Kuehne + Nagel S.r.l. a unico socio, con sede legale in Milano (MI), via Marco Fabio Quintiliano n. 49/A.

Soggetti apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.

Soggetti subordinati: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

Whistleblower: soggetto che segnala la realizzazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 24/2023.

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1.1 I principi generali

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il “Decreto” o “D.Lgs. 231/2001”) ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito “Enti”) in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati o di illeciti amministrativi nell’interesse o a vantaggio dell’Ente da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. “Apicali”);
- soggetti “Sottoposti” alla direzione o alla vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita dal legislatore “amministrativa”, presenta alcuni caratteri della responsabilità penale perché:

- consegue alla realizzazione di reati;
- è accertata dal giudice penale (nel corso di un procedimento nel quale all’Ente si applicano, ove compatibili, le disposizioni processuali relative all’imputato).

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia aveva già da tempo aderito.

La responsabilità dell’Ente, ai sensi del Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella (penale) dell’autore del reato: tanto la persona fisica quanto quella giuridica saranno, pertanto, sottoposti a giudizio penale.

1.2 Il “catalogo” dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto

La responsabilità dell’Ente sussiste solamente per quei reati (consumati o tentati) espressamente previsti dal legislatore.

In particolare, si tratta dei seguenti reati e illeciti amministrativi:

Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto)

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640 comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo Agricolo Europeo (art. 2 L. n. 898/1986);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.);
- Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto)

- Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- Estorsione (art. 629 comma 3, c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater*.1 c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-*quinquies* c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D. L. n. 105/2019).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. n. 203/91);

- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407 comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 comma 1 e 2, c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. n. 19/2023).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p., L. n. 153/2016);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti (art. 435 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1 L. n. 342/1976);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2 L. n. 342/1976);
- Sanzioni (art. 3 L. n. 422/1989);
- Pentimento operoso (art. 5 D. Lgs. n. 625/1979);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);

- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

Reati di abuso di mercato

Reati (art. 25-*sexies* del Decreto):

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/1998 - TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/1998 - TUF).

Illeciti Amministrativi (art. 187-*quinqies* TUF):

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Regolamento UE n. 596/2014);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Regolamento UE n. 596/2014).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1 del Decreto)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis* c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-*ter* c.p.);
- Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171 comma 1, lett. *a-bis*, L. n. 633/1941);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171 comma 3, L. n. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* comma 1, L. n. 633/1941);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis* comma 2, L. n. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-*ter* L. n. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies* L. n. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* L. n. 633/1941).

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

Reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto)

Si tratta di reati previsti dal Codice penale e da leggi speciali.

- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- Impedimento del controllo (art. 452-*septies* c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.);
- Omessa bonifica (art. 452-*terdecies* c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.).
- Importazione, esportazione, detenzione utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (art. 1, art. 2, art.3-*bis* e art. 6 L. n. 150/1992);
- Scarichi di acque reflue - Sanzioni penali (art. 137 D. Lgs. n. 152/2006);
- Abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255 D. Lgs. n. 152/2006);
- Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-*bis* D. Lgs. n. 152/2006);
- Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-*ter* D. Lgs. n. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. n. 152/2006);
- Combustione illecita di rifiuti (art. 256-*bis* D. Lgs. n. 152/2006);
- Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. n.152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. n.152/2006);
- Spedizione illegale di rifiuti (art. 259 D. Lgs. n. 152/2006);
- Delitti colposi in materia di rifiuti (art. 259-*ter* D. Lgs. n. 152/2006);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260-*bis* D. Lgs. n. 152/2006);
- Sanzioni (art. 279 D. Lgs. n. 152/2006);
- Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 D. Lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 D. Lgs. n. 202/2007);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 L. n. 549/1993).

Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e comma 5 D. Lgs. n. 286/1998);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12-*bis*, D. Lgs. n. 286/1998).

Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-*bis* c.p.).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del Decreto)

- Frodi in competizioni sportive (art. 1 L. n. 40/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. n. 401/1989).

Reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000);

- Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-*quater* D. Lgs. n. 74/2000).

Delitti di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto)

- Diritti doganali e diritti di confine (art. 27 D. Lgs. n.141/2024);
- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D. Lgs. n.141/2024);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D. Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D. Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D. Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D. Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D. Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D. Lgs. n. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D. Lgs. n. 141/2024);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D. Lgs. n. 141/2024);
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D. Lgs. n. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D. Lgs. n. 141/2024);
- Delle misure di sicurezza patrimoniale – Confisca (art. 94 D. Lgs. n. 141/2024);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D. Lgs. n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-*bis* D. Lgs. n. 504/1995);
- Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi (art. 40-*ter* D.Lgs. n. 504/1995);
- Circostanze attenuanti (art. 40-*quater* D.Lgs. n. 504/1995);
- Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art. 40-*quinquies* D. Lgs. n. 504/1995);
- Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati (art. 40-*sexies* D. Lgs. n. 504/1995);
- Fabbricazione clandestina di alcole di bevande alcoliche (art. 41 D. Lgs. n. 504/1995);
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche (art. 42 D. Lgs. n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D. Lgs. n. 504/1995);
- Confisca (art. 44 D. Lgs. n. 504/1995);
- Circostanze aggravanti (art. 45 D. Lgs. n. 504/1995);
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D. Lgs. n. 504/1995);
- Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (art. 47 D.Lgs. n. 504/1995);
- Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa (art. 48 D.Lgs. n. 504/1995);
- Irregolarità nella circolazione (art. 49 D.Lgs. n. 504/1995).

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva] (art. 12 L. n. 9/2013):

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444-ter c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto)

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies del Decreto)

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Delitti contro gli animali (art. 25-undevicies del Decreto)

- Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.);
- Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.);
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.);
- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.);
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 L. n. 146/2006)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del testo unico di cui al D. Lgs. n. 286/1998);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. n. 309/1990);

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 86 D. Lgs. n. 141/2024);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.).

I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente avente sede principale nel territorio italiano anche se commessi all'estero.

Per l'intero catalogo dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01, le sanzioni previste e il loro approfondimento si rimanda all'allegato 1 *"I reati e gli illeciti amministrativi ex Decreto Legislativo 231/2001"*.

1.3 Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti sono: i) sanzioni pecuniarie, ii) sanzioni interdittive, iii) confisca del prezzo o del profitto del reato, iv) pubblicazione della sentenza di condanna.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote". Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; l'importo della quota è fissato, invece, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le **sanzioni interdittive** possono essere applicate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, ma soltanto se espressamente previste per il reato per cui si procede e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

La **confisca** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. È effettuata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale nonché mediante la pubblicazione sul sito *internet* del Ministero della Giustizia.

1.4 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo come esimente della responsabilità prevista dal Decreto

Se il reato è commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la persona giuridica è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto, dunque, prevede che la società non sia passibile di sanzione se provi di aver adottato ed efficacemente attuato **Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati verificatisi**, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il fatto.

Il legislatore, pertanto, ha attribuito un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società nel caso in cui siano idonei alla prevenzione del rischio, nonché adottati ed efficacemente attuati. Nel decreto si specificano altresì le esigenze cui devono rispondere i modelli.

Segnatamente:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;

- prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

1.5. La rappresentanza in giudizio della Società

Nei casi in cui la Società risulti indagata o imputata ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 è necessario che provveda a nominare un difensore e che, al fine di esercitare i diritti di difesa, si costituisca in giudizio ai sensi dell'art. 39 D. Lgs. n. 231/01.

Il citato art. 39 stabilisce il divieto di rappresentanza della società da parte del legale rappresentate indagato per il c.d. reato presupposto. Tale incompatibilità è prevista al fine di assicurare la piena garanzia del diritto di difesa dell'Ente che risulterebbe compromesso, come affermato da consolidata giurisprudenza, nel caso in cui l'Ente partecipi al procedimento attraverso la rappresentanza di un soggetto portatore di interessi confliggenti da un punto di vista sostanziale e processuale.

Come recente giurisprudenza ha osservato¹ è necessario che la persona giuridica strutturi la propria organizzazione in modo da garantire l'intervento in giudizio nei casi in cui dalla propria attività consegua un'indagine penale. È quindi necessario che il Modello consideri l'ipotesi in cui il legale rappresentante sia indagato per un reato presupposto all'illecito amministrativo ascritto a carico dell'Ente e si trovi quindi in una situazione di conflitto di interessi.

In tali casi si ritiene che la Società debba provvedere a tutelare i propri diritti di difesa nominando un difensore da parte di un "soggetto specificamente delegato a tale incombente".

La Società, quindi, nel caso in cui si trovi indagata per un reato asseritamente commesso dal proprio legale rappresentante, provvede a nominare un legale rappresentante *ad processum* conferendo allo stesso espressamente il potere di nominare difensori e di costituirsi in giudizio ex art. 39 d. Lgs. n. 231/01.

¹ Cfr. Cass. Pen., sez. III, n. 35387 del 13 maggio 2022.

2. Kuehne + Nagel S.r.l.

Kuehne + Nagel S.r.l. a socio unico appartiene al Gruppo internazionale Kuehne + Nagel (di seguito anche “**Gruppo KN**”) ed opera sotto la direzione e il coordinamento di Kuehne + Nagel International AG (società di diritto svizzero), in qualità di capogruppo e di Kuehne + Nagel Investments SL (società di diritto spagnolo), in qualità di socio unico.

KN aderisce alle direzioni strategiche del Gruppo KN ed applica coerentemente i relativi principi e le regole di gestione e controllo nell’interesse e a tutela del socio e dei terzi.

KN è una Società che opera nel settore della logistica e delle spedizioni internazionali attraverso la propria organizzazione per Business Unit (“*Contract Logistics*”, “*Sea Logistics*”, “*Air Logistics*”, “*Road Logistics*” e “*Project Logistics*” e “*Customs*”), offre servizi di magazzinaggio, distribuzione, trasporto e spedizione (via mare, via aerea e via terra) nonché servizi di assistenza doganale in diversi settori di *business* per conto di clienti nazionali, multinazionali e del *network* Kuehne + Nagel.

La Società, nel perseguimento della propria *mission*, si impegna ad agire nel pieno rispetto delle regole previste nel presente Modello e nel Codice di Condotta, nonché delle disposizioni del proprio Statuto, ovvero di ogni disposizione di legge in quanto applicabile.

2.1 La Corporate Governance di Kuehne + Nagel S.r.l.

La Società ha adottato un sistema di amministrazione tradizionale.

Il **Socio Unico** è Kuehne + Nagel Investments SL, che detiene il 100% del capitale.

L’**Assemblea dei Soci** ha il compito di prendere decisioni sui supremi atti di governo della Società, secondo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.

Il **Consiglio di amministrazione** ha il compito di dirigere e amministrare la Società e ha attribuito i poteri operativi a organi e soggetti delegati.

Il **Collegio Sindacale** ha il compito di vigilare, ai sensi del Codice civile, sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società, nonché sul suo concreto funzionamento.

La **Società di revisione** è incaricata della revisione legale dei conti e della formulazione del giudizio sul bilancio, ai sensi di legge e di Statuto.

La struttura organizzativa della Società si compone di Direzioni, che riportano direttamente al *National Manager (Amministratore Delegato)*, e di specifiche Funzioni.

Inoltre, alcuni servizi amministrativi sono svolti dai *Global Services*, dal *Talent Service Center* e dal *Knowledge Service Center* di Gruppo situati in territorio estero, nel rispetto del Codice di Condotta e delle norme di Gruppo applicabili.

2.2 Il sistema di controllo interno

Nella costruzione del Modello di KN si è tenuto conto dei principali strumenti di *governance* e di controllo della Società che ne garantiscono il funzionamento, e segnatamente di:

- **Statuto** che contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell’attività di gestione;
- **Codice di Condotta adottato a livello di Gruppo** e che esprime le linee guida, i principi etici e di deontologia che il Gruppo KN riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi del Gruppo;

- **Codice di Condotta dei fornitori** che enuncia i principi cui KN si aspetta che le terze parti con cui collabora agiscano e rispettino in conformità alle normative e ai regolamenti nel tempo vigenti;
- **Sistema procedurale e Linee Guida**, composto dalle *policy* e dalle linee guida, anche di Gruppo;
- **Organigramma aziendale** che rappresenta la struttura organizzativa della Società;
- **Procure** attribuite dal Consiglio di amministrazione a specifici soggetti;
- **Procure speciali** in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- **Catalogue of competences** che definisce i livelli autorizzativi e i poteri di spesa interni al Gruppo KN;
- **procedure operative locali** predisposte anche ai fini del Sistema di Gestione della Qualità e volte a regolamentare i processi rilevanti;
- **presidi di controllo cosiddetti “ICS”** (Internal Control System) definiti a livello di Gruppo ai fini della valutazione dei sistemi di reporting interni.

Il Consiglio di amministrazione di K+N, nell'ambito della propria responsabilità di assicurare l'adeguatezza complessiva del sistema dei controlli interni, nomina una Funzione di *Internal Audit* a livello locale, al fine di condurre specifiche attività di *audit* (su base annuale, con una pianificazione triennale) sul processo di selezione, gestione e monitoraggio dei fornitori di servizi logistici. In tale ambito, è stabilita una linea di *reporting* verso gli organi di K+N, che comprende: il Consiglio di amministrazione, il Comitato Fornitori, l'Organismo di Vigilanza (OdV) e il Collegio Sindacale. È, inoltre, garantito un riporto diretto al Consiglio di amministrazione, nonché nei riguardi del Consigliere di amministrazione indipendente quale referente della Funzione.

Il Consiglio di amministrazione organizza almeno un incontro annuale con: i) l'Organismo di Vigilanza; ii) la Funzione di *Internal Audit*; iii) il Comitato Fornitori, al fine di ricevere aggiornamenti circa l'effettiva attuazione del Modello 231, evidenziare eventuali criticità emerse nel corso dell'esercizio e individuare possibili aree di miglioramento, nonché di favorire il coordinamento tra i diversi attori del sistema di controllo e compliance aziendale.

2.3 Gli elementi del sistema di compliance integrata

Al fine di tendere a una *compliance* integrata dei propri sistemi di controllo, KN si è dotata di un composito sistema di analisi del rischio e di prevenzione dello stesso.

Primo cardine per il rafforzamento della cultura "deontologica" aziendale risiede nel presente Modello adottato già a far data dal 2012, e successivamente aggiornato.

Il sistema di controllo interno è altresì così articolato:

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001;
- Codice di Condotta;
- Codice di Condotta dei fornitori;
- Sistema di gestione della qualità;
- Sistema di prevenzione della salute e della sicurezza ex T.U. 81/2008;
- Sistema di gestione ambientale.

Il Gruppo KN ha adottato – a livello *Corporate* – un Sistema di Gestione Integrato (SGI) “ad ombrello”, che combina al suo interno molteplici sistemi di gestione e *standard* di settore, con l'obiettivo di semplificare i processi e migliorarne l'efficienza.

A ulteriore dimostrazione di tale approccio integrato, la Società si è dotata, tra le altre, delle seguenti certificazioni:

KUEHNE + NAGEL S.R.L.

- ISO 9001:2015 per il Sistema di gestione della qualità;
- ISO 14001:2015 per il Sistema di gestione ambientale;
- ISO 45001:2018 per il Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, il Sistema di Gestione Integrato si applica a diverse Business Unit, tra cui Sea, Air e Road Logistics, e coinvolge tutte le Direzioni e Funzioni aziendali, come Human Resources, Information Technology (IT), Legal e QSHE.

3. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Kuehne + Nagel S.r.l.

La Società ha approvato nel 2012 la prima versione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Alla luce delle modifiche normative in seguito intervenute, il documento in parola è stato oggetto di aggiornamento e la versione oggi in vigore è stata approvata dal Consiglio di amministrazione in data 22 dicembre 2025.

Le modifiche e le integrazioni al presente Modello sono apportate dal Consiglio di amministrazione, anche su informativa dell'Organismo di Vigilanza, che ne cura l'aggiornamento.

Il Consiglio di amministrazione prende decisioni relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

3.1 Gli obiettivi e le finalità perseguiti con l'adozione e il conseguente aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Kuehne + Nagel S.r.l.

Con l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e i successivi aggiornamenti la Società si propone di:

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto della Società, con particolare riferimento a coloro che operano nelle c.d. “aree sensibili”, di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti e di sanzioni “amministrative” irrogabili alla Società;
- rendere consapevoli tali soggetti che i comportamenti illeciti sono condannati con forza dalla Società, in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari alle disposizioni di legge, alla cultura aziendale e ai principi etici assunti come proprie linee guida nell'attività d'impresa;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno dagli stessi arrecato;
- migliorare la *governance* societaria e l'immagine della Società.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle **Linee Guida** emanate da **Confindustria** così come nel tempo aggiornate.

3.2 I “Destinatari” del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Kuehne + Nagel S.r.l.

Le regole e le disposizioni contenute nel Modello si applicano e devono essere rispettate da coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, dai dipendenti, nonché da coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima.

Sono quindi “Destinatari” del presente Modello:

- gli amministratori, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione;
- tutto il personale della Società (compresi stagisti, collaboratori legati da contratti a termine, collaboratori a progetto), ancorché distaccati all'estero;
- coloro che agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

Attraverso la sottoscrizione di specifiche clausole contrattuali, la Società richiede il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto e dei principi etici adottati dalla Società anche a collaboratori esterni, consulenti, fornitori, partner commerciali e altre controparti contrattuali in genere.

I soggetti così individuati sono di seguito definiti “Destinatari”.

3.3 L'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Kuehne + Nagel S.r.l.

Il Consiglio di amministrazione è responsabile dell'aggiornamento e dell'adeguamento del Modello, deliberando in merito alle modifiche e/o integrazioni che si rendano necessarie a seguito di eventi quali, a titolo esemplificativo:

- modifiche all'assetto organizzativo interno della Società o alle modalità di svolgimento delle attività aziendali;
- variazioni nelle aree di *business*;
- interventi normativi;
- esiti dei controlli effettuati;
- violazioni significative delle disposizioni del Modello.

L'implementazione delle modifiche alle norme e procedure aziendali, necessarie per l'attuazione del Modello, è demandata ai competenti enti aziendali. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato in merito all'aggiornamento e all'adozione delle nuove procedure operative e ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle proposte di modifica.

In particolare, l'attività di lavoro finalizzata all'aggiornamento dell'attuale Modello si è concretizzata:

- nell'identificazione di settori/attività/aree sensibili, con riferimento ai reati richiamati dal Decreto attraverso l'analisi dei più rilevanti documenti aziendali (a titolo esemplificativo: statuto, visura camerale, ecc.);
- nell'esame analitico delle aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i reati elencati nel Decreto da parte dell'impresa, dai suoi organi amministrativi, dai dipendenti e, in generale, dalle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto (anche attraverso incontri e colloqui con i soggetti interessati);
- nell'individuazione delle regole interne esistenti – siano esse formalizzate o meno – in riferimento alle sole aree individuate come a rischio di reato;
- nella definizione di *standard* di comportamento e di controllo ovvero per le attività che, concordemente con la Società, si è ritenuto opportuno regolamentare;
- nella disciplina delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- nell'individuazione del/i soggetto/i incaricato/i di vigilare sulla concreta applicazione del presente Modello con contestuale predisposizione del sistema di reporting da e verso l'Organismo di Vigilanza stesso;
- nella previsione di un sistema idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia le violazioni del Codice di Condotta.

3.4 La mappa delle attività “sensibili” di Kuehne + Nagel S.r.l.

In conformità a quanto previsto dal Decreto e con le modalità delineate precedentemente, sono state individuate – con apposita mappatura (si rimanda al documento cd. “*Risk Assessment 231*”) – le attività “sensibili” della Società, tenendo conto dell'attuale operatività di KN e della struttura organizzativa esistente.

Le principali attività sensibili che possono costituire occasione o modalità di realizzazione delle fattispecie di reato di cui al Decreto sono:

- Gestione delle relazioni con la Pubblica Amministrazione;
- Gestione delle attività amministrative, contabili e societarie;
- Gestione dei flussi finanziari e monetari;
- Gestione del personale;
- Acquisto di beni e servizi;
- Consulenze e prestazioni professionali;
- Acquisto di servizi logistici in regime di appalto;
- Acquisto di servizi di trasporto;
- Acquisizione della clientela e gestione delle attività di vendita;
- Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni;
- Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Gestione degli adempimenti ambientali;
- Gestione dei sistemi informativi;
- Gestione degli adempimenti doganali;
- Gestione degli adempimenti fiscali;
- Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi.

3.5 La struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Kuehne + Nagel S.r.l.

Il Modello si compone di:

- una “**Parte Generale**”, che contiene l’illustrazione delle disposizioni del D. Lgs. 231/2001 e dei reati previsti, nonché le informazioni essenziali sulla struttura della Società;
- una “**Parte Speciale**” finalizzata al presidio delle attività a rischio precedentemente individuate, prevedendo l’insieme di regole, principi di controllo e di comportamento ritenuti idonei a governare il profilo di rischio-reato preso in considerazione in relazione all’attività svolta dalla Società.

Il Modello è articolato, altresì, nei seguenti documenti:

- Codice di Condotta;
- Codice di Condotta dei fornitori;
- Allegato 1 - *I reati e gli illeciti amministrativi ex Decreto Legislativo 231/2001*;
- Allegato 2 - “Matrice applicabilità dei reati presupposto ex D. Lgs. n. 231/2001; i presidi di controllo cosiddetti “ICS” (*Internal Control System*) definiti a livello di Gruppo.

3.6 I canali di segnalazione interna (c.d. whistleblowing) – art. 6, comma 2-bis del D. Lgs. 231/2001

L’art. 6 comma 2-bis del D. Lgs. 231/2001 dispone che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società debba prevedere i canali di segnalazione interna ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

Ai sensi del D. Lgs. 24/2023, le violazioni oggetto delle segnalazioni riguardano comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità della Società e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi, a titolo non esaustivo, ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente;
- altri atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e/o riguardanti il mercato interno.

Le segnalazioni verranno gestite in coerenza con il *“Regolamento del canale interno di segnalazione”*, al fine di consentire di effettuare segnalazioni circa violazioni di cui il segnalante è venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e/o delle attività lavorative o professionali svolte.

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso il seguente canale:



Il canale di segnalazione garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché del contenuto della segnalazione e della documentazione eventualmente allegata.

La Società garantisce la tutela del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione.

La tutela contro gli atti di ritorsione è estesa a tutti i soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione e/o alla persona del segnalante così come definiti dall'art. 3 del D. Lgs. 24/2023.

Si rammenta che gli enti o le persone segnalanti non possono subire alcuna ritorsione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 24/2023.

Le misure di protezione del segnalante si applicano in conformità a quanto disciplinato nel Capo III del D. Lgs. 24/2023.

Rispetto a segnalazioni effettuate da soggetti che abbiano dichiarato le proprie generalità e che siano in malafede e/o che si dimostri abbiano contenuto calunnioso/diffamatorio saranno attivate le misure previste dal successivo Par. 6 *“Il sistema Disciplinare e Sanzionatorio”*, nonché valutate appropriate azioni di tutela legale. Fuori dai casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, la presentazione di una segnalazione nell'ambito della presente procedura non costituisce violazione degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro.

4. L'Organismo di Vigilanza di Kuehne + Nagel S.r.l.

La Società ha attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso all'Organismo di Vigilanza (anche "OdV"), dotato dei requisiti di seguito indicati e volto ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

4.1 Nomina e durata in carica

Il D. Lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza. In assenza di tali indicazioni, la Società ha optato per una composizione collegiale del proprio Organismo di Vigilanza, costituito da membri garantiscono i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

L'Organismo è nominato dal Consiglio di amministrazione della Società. La nomina deve esplicitare i criteri adottati in sede di individuazione, strutturazione e tipologia dell'organo o della funzione investita del ruolo di Organismo di Vigilanza, nonché delle ragioni che hanno indotto a compiere quella scelta ed a designare il componente

La durata in carica è di tre esercizi, ed è rinnovabile.

L'Organismo di Vigilanza decade allo scadere dell'incarico, ma continuerà a svolgere le proprie funzioni sino alla rinnovazione dello stesso o all'assunzione della carica da parte del sostituto

I compensi annui dell'Organismo di Vigilanza sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina o con successiva deliberazione. Al membro dell'Organismo spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese vive sostenute per le ragioni d'ufficio.

4.2 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza di Kuehne + Nagel S.r.l.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere dotati dei requisiti dettati dalle Linee Guida Confindustria. In particolare:

Autonomia e Indipendenza: l'Organismo deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie. L'Organismo di Vigilanza non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all' Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che ne possano minare l'autonomia.

Il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza deve intendersi anche quale assenza di legami parentali e vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare al massimo vertice operativo aziendale e con questo deve poter dialogare "alla pari".

Professionalità: ovvero possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono poi connesse alle sue esperienze professionali.

Continuità d'azione: l'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, riunendosi con cadenza almeno trimestrale.

Onorabilità: in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione o decadenza dalla funzione di Organismo di Vigilanza come di seguito specificate.

I requisiti sopra descritti devono essere verificati in sede di nomina da parte del Consiglio di amministrazione.

4.3 Le cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza

Nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di amministrazione ha espressamente stabilito le seguenti cause di ineleggibilità per i medesimi membri dell'OdV.

Non possono essere eletti:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. “patteggiamento”) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal R. D. 267/ 1942 e dal D. Lgs. 14/2019;
 2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del Codice civile;
 6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dalla L. 575/1965, successive modificazioni, nonché dal Titolo I del D. Lgs. 159/2011;
- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* D. Lgs. 58/1998.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di amministrazione della Società e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza decadono inoltre dalla carica nel momento in cui successivamente alla loro nomina:

- siano condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- allorquando abbiano violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono inoltre sospesi dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come applicazione provvisoria di una delle misure di

prevenzione previste dalla L. 575/1965, e successive modificazioni, nonché dal Titolo I del D. Lgs. 159/2011.

4.4 I compiti dell'Organismo di Vigilanza di Kuehne + Nagel S.r.l.

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Consiglio di amministrazione attribuisce all'Organismo di Vigilanza un *budget* di spesa annuo, individuato su indicazione dell'OdV.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, nel rispetto delle procedure aziendali, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informarne il Consiglio di amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti attività di:

- vigilanza sull'effettività e adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001, considerando anche le dimensioni e la complessità organizzativa e operativa della Società;
- vigilanza sul mantenimento nel tempo dei requisiti di adeguatezza ed effettività del Modello;
- verifica sul Modello affinché sia rispettato da parte di tutte le singole unità/aree aziendali a rischio, al fine di accertare che le regole definite e i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino idonei a prevenire i rischi della commissione dei reati evidenziati, nonché di rilevare eventuali violazioni e proporre i relativi interventi correttivi e/o sanzionatori agli organi aziendali competenti;
- vigilanza sugli eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'organizzazione aziendale, proponendo agli organi aziendali competenti eventuali azioni di adeguamento e verificandone l'implementazione.

Per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, all'OdV sono attribuiti i seguenti compiti e poteri:

- accedere alle strutture della Società e a tutta la documentazione aziendale ritenuta rilevante, al fine di verificare l'adeguatezza e il rispetto del Modello;
- effettuare verifiche a campione mirate su specifiche attività o operazioni a rischio, nonché sul rispetto dei presidi di controllo e di comportamento previsti dal Modello e dalle procedure aziendali;
- promuovere l'aggiornamento della mappatura dei rischi in caso di rilevanti modifiche organizzative o di ampliamento delle categorie di reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- coordinarsi con le Direzioni e Funzioni aziendali di riferimento per valutare l'adeguatezza della normativa interna adottata, definendo eventuali proposte di aggiornamento e miglioramento, e verificarne successivamente l'effettiva attuazione;
- monitorare le attività di informazione e formazione volte a diffondere, all'interno dell'organizzazione, la conoscenza e la comprensione del Modello;
- richiedere informazioni ai responsabili aziendali, in particolare a quelli operanti in aree a potenziale rischio-reato, al fine di verificare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello;
- raccogliere eventuali segnalazioni da parte dei Destinatari del Modello relative a: (i) criticità nei presidi previsti; (ii) violazioni del Modello stesso; (iii) situazioni che possano esporre la Società a un rischio di commissione di reati;
- comunicare periodicamente all'Amministratore Delegato e ai responsabili delle strutture interessate eventuali violazioni dei presidi di controllo previsti dal Modello e/o dalle procedure

aziendali, nonché eventuali carenze rilevate nel corso delle verifiche, affinché siano adottati gli opportuni interventi correttivi, con il coinvolgimento, ove necessario, del Consiglio di amministrazione;

- vigilare sulla corretta applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle normative interne in caso di violazione del Modello, restando ferma la competenza dell'organo dirigente in materia sanzionatoria;
- individuare eventuali comportamenti difformi emersi dall'analisi dei flussi informativi.

L'Organismo adotta un proprio Regolamento di funzionamento interno per determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni determinate dal Consiglio di amministrazione.

4.5 L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza di Kuehne + Nagel S.r.l.

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di amministrazione della Società e riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità attraverso due linee di reporting:

- i. la prima su **base continuativa** in caso di problematiche significative scaturite dalle attività;
- ii. la seconda a **cadenza semestrale** attraverso una relazione scritta che dovrà indicare con puntualità l'attività svolta nell'anno, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'Organismo potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di amministrazione o dal Collegio Sindacale, ove non facesse parte dell'Organismo, ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti e informazioni al Consiglio di amministrazione.

D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di amministrazione e/o dal Collegio Sindacale, ove non facesse parte dell'Organismo, per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento e al rispetto del Modello.

Nell'ambito della relazione informativa trasmessa periodicamente al Consiglio di amministrazione, vengono affrontati i seguenti aspetti:

- controlli e verifiche svolti dall'Organismo di Vigilanza ed esito degli stessi;
- eventuali criticità emerse;
- eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedano aggiornamenti nell'identificazione dei rischi o variazioni del Modello;
- eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti a seguito di violazioni del Modello;
- eventuali segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni nel corso del periodo in ordine a presunte violazioni al Modello o al Codice di Condotta;
- le iniziative formative e informative avviate dalla Società in ambito 231;
- il piano di attività previsto per il periodo successivo;
- altre informazioni ritenute significative.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti).

4.6 Obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza di Kuehne + Nagel S.r.l.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza.

L'OdV stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base periodica, deve essere sottoposta alla sua attenzione.

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte quelle informazioni e documentazioni di carattere significativo in merito alle attività sensibili svolte dalla Società, alle modifiche intervenute nella sua struttura, nel sistema dei poteri o ai cambiamenti nel business aziendale che è opportuno siano portate quanto prima a conoscenza dell'OdV per consentire lo svolgimento di adeguate attività di controllo e verifica.

I flussi informativi verso l'OdV si distinguono in:

- a) flussi informativi ad evento;
- b) flussi informativi periodici.

All'OdV, a titolo non esaustivo, debbono essere obbligatoriamente trasmessi, al verificarsi dell'evento:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;
- visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti (ASL, ARPA, ecc.) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali o da terzi incaricati dalla Società nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni aziendali a rischio;
- notizie relative all'effettivo rispetto del Codice di Condotta a tutti i livelli aziendali;
- informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti alle aree a rischio;
- il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società.

I **flussi informativi periodici** sono trasmessi con la cadenza stabilita dall'Organismo di Vigilanza e dai soggetti, responsabili di funzione, previamente individuati. I flussi informativi sono disciplinati da un'apposita procedura approvata dall'Organismo di Vigilanza che definisce ruoli e tempistiche entro cui è necessario trasmettere tali informazioni.

In caso di informazioni e/o notizie, anche ufficiose, relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello e del Codice di Condotta, è necessario informare immediatamente l'OdV.

I flussi informativi dovranno essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza tramite l'indirizzo e-mail dedicato:



it.organismodivigilanza@kuehne-nagel.com

L'OdV assicura la **massima riservatezza** in ordine a qualsiasi notizia/informazione, **a pena di revoca del mandato e delle misure disciplinari di seguito definite**, fatte salve le esigenze inerenti allo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Per ogni ulteriore dettaglio sui flussi informativi da inviare all'Organismo di Vigilanza si rimanda al documento denominato "Procedura flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza".

5. Formazione e informazione

5.1 Disposizioni generali

La Società intende garantire una corretta e completa conoscenza dei principi e delle prescrizioni del Modello e dei suoi Allegati, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti.

Sessioni formative saranno organizzate nel tempo dalla Società, in forza dei criteri di obbligatorietà e reiterazione, nonché di quello eventuale della diversificazione.

Al termine delle attività formative è effettuata una verifica del grado di apprendimento e del livello di soddisfazione del partecipante.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza che potrà proporre eventuali integrazioni ritenute utili.

5.2 Comunicazione iniziale

L'adozione e ogni successivo aggiornamento del presente Modello sono comunicati ai Destinatari in forza in azienda al momento dell'adozione o dell'avvenuto aggiornamento.

Una copia del Modello è resa disponibile sulla *intranet* aziendale e consegnata a tutti i dipendenti nel momento dell'assunzione.

5.3 Formazione del personale

Al fine di agevolare la comprensione del Modello e della normativa di cui al Decreto, i dipendenti, con modalità diversificate secondo il ruolo ed il grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sono tenuti a partecipare alle specifiche attività formative che sono promosse.

La Società garantisce, attraverso la Direzione Human Resources, l'organizzazione di attività formative specifiche rivolte a tutti i dipendenti coinvolti nelle attività sensibili, con frequenza e contenuti idonei a garantire la conoscenza del Decreto e la diffusione del Modello.

La **partecipazione alle attività formative** è da ritenersi **obbligatoria** per tutti i destinatari della formazione e deve essere documentata. Sono inoltre previsti controlli di frequenza e verifiche dell'apprendimento.

5.4 Informativa ai "Terzi Destinatari"

I *partner* commerciali, fornitori, consulenti e collaboratori esterni sono informati, all'avvio della collaborazione, dell'adozione, da parte della Società, del Modello e del Codice di Condotta e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 231/2001, ai principi etici ed alle linee di condotta adottati da KN, nonché ad eventuali ulteriori principi di comportamento e di controllo espressamente richiesti da KN.

6. Il Sistema Disciplinare e Sanzionatorio

6.1 Profili generali

La previsione di un sistema sanzionatorio idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal D. Lgs. 231/2001 per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo. Tale sistema è altresì conforme ai dettami previsti dal D. Lgs. 24/2023.

Si rammenta che, in caso di segnalazioni, è fatto divieto alla Società, ed agli esponenti di questa, di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. A tale riguardo si chiarisce che sono previste sanzioni disciplinari:

- in caso del mancato rispetto dei principi ed obblighi di comportamento indicati nel Modello;
- quando si accerta che sono state commesse ritorsioni ovvero che la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza del segnalante;
- quando non sono stati istituiti canali di segnalazione, non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, ovvero l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 24/2023, nonché quando si accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

A seguito della comunicazione dell'OdV della violazione del Modello, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del dipendente; tale procedura d'accertamento è condotta dagli organi sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

KN, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede dunque ad irrogare con coerenza, imparzialità, e uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro; le misure sanzionatorie per le diverse figure professionali sono di seguito indicate.

6.2 Le sanzioni nei confronti dei Lavoratori Dipendenti non Dirigenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti che determinano:

- la violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nel Codice di Condotta, nelle regole e nei protocolli aziendali adottati dalla Società;
- la violazione delle misure poste a tutela dei *whistleblower*;
- la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave;

costituiscono illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile.

Si fa espresso riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui ai CCNL applicabili (Industria Metalmeccanica Privata; Logistica Trasporto Merci e Spedizione; Commercio).

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

Ammonizione verbale: si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello o dal Codice di Condotta, correlandosi detto comportamento ad una **lieve inosservanza** delle norme contrattuali o delle direttive e istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Ammonizione scritta: si applica in caso di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente.

Multa o sospensione dal servizio e dalla retribuzione: si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello o del Codice di Condotta, rispetto ad un comportamento **non conforme o non adeguato** alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva. Tra tali comportamenti rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Modello.

La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla Società), senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dalla Società relative al Decreto, al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società o in ordine a tematiche ad essi relative.

Per i dipendenti a cui si applica il CCNL Commercio, la multa non può superare l'importo corrispondente a quattro ore di retribuzione; per i dipendenti inquadrati nei CCNL Industria Metalmeccanica Privata e Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, il limite massimo è pari a tre ore di retribuzione. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione va applicata per le mancanze di maggior rilievo e non può essere disposta per più di dieci giorni per i dipendenti a cui si applicano i CCNL Commercio e Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, mentre per i dipendenti a cui si applica il CCNL Industria Metalmeccanica Privata, la sospensione non può superare i tre giorni.

Licenziamento per motivi disciplinari: si applica in caso di adozione di un **comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni** del presente Modello o del Codice di Condotta che, **ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario** che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria. Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano i seguenti comportamenti intenzionali:

- redazione di documentazione incompleta o non veritiera (ad esempio, documenti indirizzati alla Pubblica Amministrazione, documenti contabili, ecc.);
- omessa redazione della documentazione prevista dal Modello;
- violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal Modello in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alla procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni;
- violazione delle misure indicate nel Modello e delle misure previste nel medesimo Modello e nelle norme di legge a tutela del segnalante di una condotta illecita ai sensi del D. Lgs. 24/2023;
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni di condotte illecite che si rivelino infondate;
- adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni di condotte illecite ai sensi del D. Lgs. 24/2023.

In ogni caso, saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dalla normativa pattizia in materia di provvedimenti disciplinari.

Il Direttore Human Resources o l'HR Manager competente sono responsabili dell'accertamento delle suddette infrazioni, della gestione dei provvedimenti disciplinari e dell'irrogazione delle sanzioni.

6.3 Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei dirigenti, ovvero l'adozione di un comportamento non conforme alle richiamate prescrizioni, così come la violazione delle misure a tutela dei *whistleblower* o ancora la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave sarà assoggettata a misura disciplinare modulata a seconda della gravità della violazione commessa. Per i casi più gravi è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro.

I destinatari della comunicazione avviano i procedimenti di loro competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla Legge e dal CCNL per i Dirigenti Industria, Dirigenti Commercio e Dirigenti Autotrasporto, compresa l'eventuale revoca di procure o deleghe.

Costituiscono illecito disciplinare anche:

- la commissione (o anche il tentativo) di un reato per cui è applicabile il D.Lgs. 231/2001 nell'espletamento delle proprie funzioni;
- la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste e richiamate dal Modello;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata;
- la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi;
- l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

6.4 Le sanzioni nei confronti del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Revisori

Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione abbia:

- commesso una violazione del presente Modello e/o del Codice di Condotta;
- violato le misure poste a tutela del *whistleblower*;
- presentato, con dolo o colpa grave, segnalazioni infondate;

il Collegio Sindacale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa, ivi compresa la convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'esame e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, inclusa la revoca per giusta causa.

In caso di violazione da parte del Collegio Sindacale o dei Revisori, l'Organismo di Vigilanza informa dell'accaduto il Consiglio di amministrazione che potrà assumere gli opportuni provvedimenti e, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, potrà convocare l'Assemblea dei Soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge. L'adozione del provvedimento conseguente la predetta violazione spetta all'Assemblea.

6.5 Le sanzioni nei confronti dei "Terzi Destinatari"

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello e al Codice di Condotta da parte di *partner* commerciali, consulenti, collaboratori, fornitori, e da quanti siano di volta in volta contemplati tra i "Destinatari" dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, e in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.